

convenance de faire une loi spéciale des dispositions qui ne concernent que la Lombardie.

Ces considérations me portent à voter qu'avant de délibérer sur la division proposée, il soit passé à l'examen de toutes les dispositions du projet de loi dont il s'agit. (Cost. Sub.)

IL PRESIDENTE. Signori, l'ora essendo avanzata, io propongo alla Camera di prorogare la seduta per ques'a sera alle ore 8. (Cost. Sub.)

(La seduta è sciolta alle ore cinque e tre quarti pomeridiane.) (Cost. Sub.)

TORNATA DELLA SERA DEL 19 LUGLIO 1848

PRESIDENZA DEL BARONE MANNO VICE-PRESIDENTE

SOMMARIO. *Discussione della terza parte del progetto di legge d'unione della Lombardia e delle provincie venete di Padova, Vicenza, Rovigo e Treviso concernente le basi della legge elettorale per l'Assemblea Costituente — Adozione del progetto di legge riguardante il governo interinale di quelle provincie.*

Alle ore 8 1/4 pomeridiane è riaperla la seduta. (Verb.)

DISCUSSIONE DELLA TERZA PARTE DEL PROGETTO DI LEGGE D'UNIONE DELLA LOMBARDIA E DELLE PROVINCIE VENETE DI PADOVA, VICENZA, ROVIGO E TREVISO CONCERNENTE LE BASI DELLA LEGGE ELETTORALE PER L'ASSEMBLEA COSTITUENTE.

IL PRESIDENTE, riassumendo lo stato della quistione, espone le ragioni pro e contro la proposta divisione della legge, ed avverte che la Camera o coll'accettare il nuovo amendamento che viene presentato, o col fare quelle altre proposizioni che crede più opportune, verrà per tal modo ad abbreviare la discussione, risolvendola secondo la sua dignità ed importanza del soggetto. (Verb.)

STARA crede meglio che si continui a discutere i due articoli rimanenti, riserbando all'ultimo la quistione sulla divisione della legge. (Verb.)

DELLA TORRE non concorre in questo avviso, e vuole col ministro che si votino i sei primi articoli coll'appendice per la base della legge elettorale secondo il protocollo; si discutano quindi gli ordinamenti relativi che furono proposti dall'altra Camera. (Verb.)

MORIS non crede che la Camera possa scindere la legge senza pregiudicare o l'una o l'altra delle sue parti. (Verb.)

STARA ripropone il modo di discutere avanti tutto i due rimanenti articoli. (Verb.)

DI COLOBIANO, PLEZZA e GIOVANETTI vi aderiscono. (Verb.)

IL PRESIDENTE pone allora ai voti la quistione se la Camera debba proseguire la discussione senza pregiudizio alla proposta della divisione. (Verb.)

(La Camera decide affermativamente.) (Verb.)

Legge perciò l'art. 7: *La legge elettorale per l'Assemblea Costituente, ecc. (F. Doc., pag. 87.)* (Verb.)

GIOVANETTI, relatore, fornisce su di esso alcuni schiarimenti. (Verb.)

(Messo ai voti, è adottato.) (Verb.)

IL PRESIDENTE dà lettura dell'intero articolo 8 (1), e quindi lo ripiglia paragrafo per paragrafo. (Verb.)

(Sono successivamente adottati i tre primi.) (Verb.)

(1) Art. 8 *adattato dalla Camera dei Deputati:*

Ogni cittadino che abbia compiuto l'età d'anni 21 è elettore, salvo le seguenti eccezioni, cioè:

Nei paesi soggetti allo Statuto sardo sono escluse le persone che si trovano colpite da esclusione, a termine dell'articolo 109 della legge 17 marzo p. p.

Nella Lombardia e provincie venete i cittadini in istato d'interdizione giudiziale, eccetto i prodigii; i cittadini in istato di prorogata minor età; quelli che furono condannati o che sono inquisiti per delitti, non che per reati commessi con offesa del pubblica costume o per cupidigia di lucro; nella quale seconda categoria però non si ritengono comprese le contravvenzioni boschive e le contravvenzioni di finanza e di caccia; quelli sui beni dei quali è aperto il concorso dei creditori, qualora pel fatto dell'oro fallimento sia stata contro di loro pronunciata in via civile condanna all'arresto; i cittadini che hanno accettato da uno Stato estero all'Italia un pubblico impiego civile o militare, qualora non provino di avervi rinunciato, eccettuati i consoli degli Stati esteri e loro addetti.

Ogni elettore che abbia compiuta l'età d'anni 27 è eleggibile.

I rappresentanti che saranno impiegati cesseranno di aver diritto al loro stipendio per tutto il tempo delle sessioni della Costituente.

Tanto nella Lombardia e nelle provincie venete, quanto nei

Art. 8 *proposto dalla Commissione del Senato:*

Ogni cittadino, ecc., *come contro.*

Nei paesi, ecc., *come contro.*

Nella Lombardia, ecc., *come contro.*

Ogni elettore, ecc., *come contro.*

Soppresso.

Tanto nella Lombardia, ecc., *come contro.*

DE CARDENAS domanda sospensasi la votazione del § 4, *Oggi elettore, ecc.*, finchè non si giunga a quello emendato dalla Commissione, perchè dall'essere lo stesso adottato o non verrà norma per gli ammendamenti che si possono fare.

(Verb.)

GIOVANETTI, relatore, fa presente che il paragrafo in discorso ha dato luogo a discussioni cui la Commissione ha creduto dover passare sopra, sia per riguardo all'espressione del protocollo, nonchè per la poca differenza nell'età che si sarebbe invece voluta. Non vede la necessità di sospendere la votazione di questo paragrafo, siccome contraria all'uso delle discussioni.

(Verb.)

IL PRESIDENTE dichiara inoltre non potersi intervenire l'ordine della votazione.

(Verb.)

DE CARDENAS ritira la sua proposta sulla considerazione che il paragrafo in discorso è contenuto nel protocollo.

(Verb.)

(Il § 4° è adottato.)

(Verb.)

STARA, al § 5°, *I rappresentanti che saranno impiegati, ecc.*, propone il seguente ammendamento:

« Sarà corrisposto a ciascuno dei deputati dell'Assemblea Costituente un'indennità in ragione di lire dieci per ciascun giorno, a contare da quello dell'apertura sino a quello della chiusura inclusivamente.

« Non godranno però di tale indennità quelli tra i deputati che essendo impiegati godranno d'un annuo stipendio maggiore delle lire quattro mila. »

Svolge quindi le ragioni che lo consigliarono a tale ammendamento; mostra che, ammesso il principio dell'universalità del suffragio, si rende indispensabile un'indennità che dia mezzi alle capacità non facoltose durante la Costituente; altro scopo esservi di pareggiare le partite di tutti i deputati, degli impiegati cioè e di quelli che esercitano altre professioni, e

paesi soggetti allo Statuto sardo, il numero dei rappresentanti è determinato in ragione di uno per ogni 22500 abitanti; il riparto e le nomine di essi si faranno per province.

Le frazioni di popolazione per ciascuna provincia eccedente la metà di 22500 daranno diritto alla nomina di un rappresentante di più.

Il suffragio è diretto per scheda segreta.

La votazione dovrà farsi per comune.

Ciascun comune farà lo spoglio dei suoi voti che trasmetterà al capo-luogo di provincia, dove si farà il computo generale.

Per l'elezione basterà la maggioranza relativa.

Il potere esecutivo provvederà pel modo di votazione dell'armata di terra e di mare, non che per la trasmissione dei voti alle singole provincie cui appartengono i votanti.

Le frazioni, ecc., come contro.

Il suffragio, ecc., come contro.

La votazione, ecc., come contro.

In ciascun comune i bollettini dei voti saranno depositi, indichiusi e suggellati in un'urna, facendone processo verbale, e quindi l'urna stessa verrà trasferita dal sindaco in compagnia del segretario al capo-luogo della provincia ed ivi consegnata col processo verbale al presidente della Commissione incaricata dello spoglio generale che procederà coll'assistenza di due membri della Commissione stessa, dei consegnanti e del proprio segretario alla ricognizione dell'integrità dei suggesti, e farà stendere l'appropriato processo verbale in doppio, del quale rimetterà un originale ai consegnanti medesimi.

Per l'elezione, ecc., come contro.

Il potere, ecc., come contro.

termina circa l'eccezione proposta degli stipendi minori di lire 4,000, essere questo nell'intento sempre d'una perfetta parità.

(Verb.)

GIOVANETTI, relatore, osserva la quistione nel suo doppio aspetto economico e politico: quanto al primo trova che l'indennità, oltre al recare una spesa all'erario, porterebbe il Senato, adottandola, ad uscire dalle sue attribuzioni; circa la politica, combattendo le due obiezioni che soglionsi fare a questo riguardo, quella dell'elemento democratico introdotto per via dell'età e quella dell'ufficio dei chiamati alla Costituente mutato in mestiere, egli non avrebbe difficoltà di accettare l'ammendamento proposto; ma essendo l'indennità già rifiutata dall'altra Camera, e richiedendosi più tempo a ben maturare la quistione, stima che il Senato debbasi attenere alla sola modificazione proposta dalla Commissione.

(Verb.)

DE CARDENAS si riserva di proporre un sott'ammendamento quando venga adottato l'ammendamento Stara.

Risponde quindi al relatore circa la facoltà al Senato di proporre una spesa, non essere stata decisa la quistione, epperò non potersivi appoggiare; riflette pure sull'osservazione del preopinante, che, essendo l'altra Camera consentanea a se stessa, verrebbe a rigettare la proposta d'indennità; che ugual cosa dovrebbe, secondo il suo principio, succedere per l'ammendamento della Commissione di tor via dalla legge il paragrafo in discussione.

(Verb.)

MORIS o non vorrebbe affatto l'indennità, o, se si ha a concedere, la vuole obbligatoria per tutti.

(Verb.)

DELLA TORRE crede invece che l'indennità sia ad ogni modo contraria all'indipendenza ed alla dignità dei rappresentanti.

(Verb.)

PLEZZA intende provare che non vuol essere eliminato dalla legge il paragrafo in quistione, acciò non riesca soverchio nell'assemblea il numero degli impiegati; chè certo venendo la Costituente ad essere composta della maggioranza di essi produrrebbe questo un cattivo senso sull'opinione pubblica: cita esempi d'inconvenienti che derivarono nelle assemblee dal troppo numero dei rappresentanti impiegati, e porta la stessa nostra legge elettorale che stimò dover oviare a quest'inconveniente con limitarne il numero nel Parlamento. Si fa infine a dimostrare che non vuolsi questa misura tenere per un'odiosità fatta agli impiegati, ma riescire invece più decorosa per quelli che, nominati, accetteranno l'incarico; siccome non dubita che, tolto i meno retribuiti, i quali non abbiano verun altro mezzo di sussistenza, si terrà ogni altro ad onore di fare questo sacrificio di danaro al bene della patria.

(Verb.)

D'ANGENNES fa qualche osservazione circa gl'inamovibili.

(Verb.)

PLEZZA soggiunge appunto su questo riflesso che prendendo esempio dalla nostra legge elettorale dovrà essere viemmeglio limitato il numero degli impiegati nella Costituente.

(Verb.)

NIGRA sorge ad appoggiare il voto della Commissione, comechè non s'abbiano da questa a temere gl'inconvenienti accennati dal preopinante.

(Verb.)

GIOVANETTI, relatore, si fa a combattere le ragioni intorno al pericolo d'un soverchio numero d'impiegati nella Costituente, allontanando il dubbio espresso che possano questi venire compri dal potere esecutivo; dimostra l'impopolarità di una tale misura; non considera che la stima possa venire meno agli impiegati con questa disposizione; non crede che l'indipendenza del danaro sia la buona; domanda che si esca una volta da questa via di sospetti, si abbia fede reciproca; non può finalmente aderire alla distinzione che vuolsi fare tra

i grandi e piccoli impiegati, provando come, rapporto fatto delle condizioni, l'ingiustizia dell'esclusione percuita tanto gli uni che gli altri. *(Verb.)*

PLEZZA ribatte le osservazioni del relatore, opponendo non avere parlato di penalità, ma di pareggiamento; non vede l'impopolarità che vuolsi attribuire a questa misura, leggiero essendo il sacrificio imposto. *(Verb.)*

NIGRA osserva che nell'appoggiare il voto della Commissione addusse due ragioni; abbandonando la prima, insiste specialmente sulla seconda, che cioè la nuova misura esclusiva è contraria ai nostri ordini costituzionali. *(Verb.)*

DEFORNARI trova odiosa e sconveniente questa disposizione, rimpetto specialmente alle provincie unite; mettere questa una diffidenza generale verso una classe così rispettabile di cittadini, ed inammissibile la privazione fatta ad eletti di poter concorrere nella grand'opera della Costituente. *(Verb.)*

PLEZZA riflette che invece l'eguaglianza sarebbe tolta nei rappresentanti, lasciando lo stipendio agl'impiegati; non essere questa un'odiosità particolare per quelli che non hanno altri mezzi di sussistenza, ma misura uguale per tutti. *(Verb.)*

DELLA TORRE teme che questa misura non possa tornare sgradita per le provincie unite nelle quali venne accennato che i nuovi impiegati godono tutta la stima dei loro concittadini. *(Verb.)*

RICCI, ministro dell'interno, accenna essere questa una semplice limitazione, non esclusione degl'impiegati; fa notare l'inconveniente d'una prolungata assenza in certi impieghi, e fa chiaro che la misura proposta di sospendere gli stipendi pone un limite allo sfrenato arbitrio ed agl'intrighi per essere eletti, limite che è posto in ogni legge elettorale, per quanto larga voglia essere. *(Verb.)*

GIOVANETTI, relatore, riassumendo la discussione non trova la disposizione giustificata dall'esempio della legge elettorale recato dal ministro; osserva che per quella vi erano limitazioni, ma qui c'è il voto universale; combatte il sospetto che si vuol far pesare sugl'impiegati, scieverandoli così dagli altri ordini dei cittadini; assevera essere questa una questione di giustizia, di dignità; doversi ormai lasciare in disparte i sofismi politici, che in luogo di giovare nuociono alla libertà. Prega però il Senato a non voler stigmatizzare la sua propria fronte con questo segno d'indiretta riprovazione. *(Verb.)*

DEFORNARI nota che la maggior parte dei senatori passarono la loro vita al servizio dello Stato, e non lasceranno certo sfuggire l'occasione per prestarvi la maggiore delle loro opere concorrendo alla Costituente, ed esso per primo presentarsi come candidato. *(Verb.)*

PLEZZA non trova odiosa penalità la disposizione discussa; quanto poi all'opposta limitazione del voto popolare, già la Camera dei deputati avevala introdotta negando l'indennità. *(Verb.)*

PLANA, recate le cifre della perdita che farebbe l'erario, stima che coll'indiretta esclusione degli stipendi menomati, le mediocrità debbano essere escluse dalla Costituente. *(Verb.)*

(Messo pertanto a' voti l'emendamento della Commissione, che toglie il paragrafo 5° dell'art. 8, è adottato dalla Camera.) *(Verb.)*

STARA ripropone il suo emendamento. *(Verb.)*

MORIS propone la seguente aggiunta all'emendamento Stara:

« Nessun deputato potrà rinunciare all'assegnatagli indennità. » *(Verb.)*

DE CARDENAS sorge a presentare e svolgere un sotto-emendamento così concepito:

« Esclusi coloro che abitano la città ove sederà la Costituente, esclusi egualmente coloro che pagano un censo maggiore di lire 2,000 ed i figli di coloro che ne pagano più di 5,000. » *(Verb.)*

(L'emendamento Stara è appoggiato.) *(Verb.)*

RICCI ALBERTO si leva a ripetere che quanto è compreso nel protocollo deve formare parte integrante necessaria della legge elettorale ed urgente a votarsi. *(Verb.)*

GIOVANETTI, relatore, fa notare che nessuna obbiezione è stata fatta dalla Commissione in ciò che concerne il protocollo, meno che sull'età degli eligibili, su cui pure passò oltre per non ritardare la spedizione della legge. *(Verb.)*

IL PRESIDENTE legge il seguente emendamento che si propone debba seguire l'art. 6 per la divisione della legge:

« Art. 7 ed ultimo. Le basi del protocollo 13 giugno p. p. intorno alla legge elettorale per la Costituente saranno mantenute per la Lombardia e per le provincie venete. »

(Posto ai voti, viene adottato.) *(Verb.)*

ADOZIONE DELLA SECONDA PARTE DEL PROGETTO DI LEGGE D'UNIONE DELLA LOMBARDBIA E DELLE PROVINCIE VENETE DI PADOVA, VICENZA, ROVIGO E TREVISO CONCERNENTE IL GOVERNO INTERINALE DI DETTE PROVINCIE.

IL PRESIDENTE propone quindi che i sei articoli della legge coll'aggiunta di quest'ultimo articolo faccia un sol corpo distinto di legge.

(La Camera approva e passa alla votazione per isquittinio segreto sul complesso della legge, che risulta adottata con 31 voti favorevoli contro uno.)

Di chiara quindi la seduta sciolta alle ore 10 5/4 di sera, avvertendo i senatori che vi sarà adunanza pubblica pel giorno seguente alle ore 12 meridiane per la continuazione della discussione sulla legge dell'unione lombarda. *(Verb.)*